

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 780 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale - **Proposta di "Disegno di legge in materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del Piano d'Azione per lo sviluppo economico regionale"**.

PREMESSO

* che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la definizione e l'attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il finanziamento dei predetti interventi e strumenti agevolativi, l'integrazione delle risorse regionali con quelle comunitarie e statali;

* che la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 all'articolo 8 dispone che, al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale;

* che con D.G.R. n. 1809 del 06/12/2005 "Adozione degli indirizzi programmatici per l'elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13 ai sensi della D.G.R. n. 842/2005", la Giunta Regionale, al fine di aumentare la capacità della Regione di produrre investimenti e di attrarre investimenti di imprese esterne, ha scelto, tra l'altro, di realizzare un sistema integrato di aiuti e servizi pubblici alle imprese in grado di accompagnare in modo stabile la crescita della competitività delle imprese campane, la qualità della loro vita e la loro sicurezza;

* che la Giunta Regionale, nella succitata Delibera, ha determinato, tra l'altro, di revisionare il sistema degli incentivi;

Considerato

* che, nella sfida per la competitività dei territori, la Campania deve strutturarsi in modo da offrire convenienze alla localizzazione di nuovi investimenti soprattutto in settori diversi da quelli tradizionali, attraverso la creazione di un sistema integrato di interventi idonei a rendere attrattivo il territorio, così da contrastare processi di delocalizzazione da parte di imprese interne e di favorire processi di localizzazione di imprese esterne nazionali ed estere, nonché investimenti volti a creare nuove iniziative in settori ad alto contenuto di conoscenza;

* che, tra gli obiettivi strategici che l'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive intende perseguire nei prossimi anni e che costituiscono i principi guida anche per la programmazione comunitaria 2007-2013, sono compresi:

- l'attuazione di una politica volta a migliorare la capacità di innovazione e la qualità delle imprese attraverso la valorizzazione di alcuni settori strategici, l'accompagnamento dei settori tradizionali che hanno maggiormente risentito della pressione competitiva internazionale, la promozione e l'arricchimento delle filiere produttive;

- la tutela e la valorizzazione del territorio quale risorsa fondamentale di sviluppo;

- la creazione delle condizioni per lo sviluppo, nella consapevolezza che il fattore decisivo per rendere competitivo il territorio regionale consiste da un lato nella capacità dello stesso di offrire al sistema degli investitori e delle imprese caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e formative in grado di rendere conveniente e redditivo l'investimento produttivo e dall'altro nella disponibilità di fattori produttivi in grado di garantire alle imprese un reale vantaggio competitivo;

* che gli incentivi alle imprese svolgono una funzione centrale nella politica regionale, nazionale e comunitaria a favore delle aree depresse, costituendo fattori di attrazione localizzativa in grado di determinare effetti positivi e duraturi sull'economia;

* che, sulla base delle esigenze sopra evidenziate, appare opportuno focalizzare l'attenzione su strumenti agevolativi basati sulle seguenti procedure:

- negoziale;

- automatica;

- valutativa;

* che le suddette procedure consentono di attuare politiche di sviluppo locale volte a :

- promuovere ed attrarre investimenti produttivi sul territorio;

- assicurare l'integrazione, l'efficacia e la coerenza dell'intervento pubblico, anche in diversi ambiti di competenza;

- conseguire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di spesa in coerenza con la programmazione finanziaria regionale delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

Ritenuto

* di dover provvedere all'individuazione di appositi regimi regionali di aiuto, volti al finanziamento di interventi per lo sviluppo delle imprese che operano sul territorio regionale;

* di dover pertanto approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato "Disegno di Legge in Materia di Incentivi alle Imprese", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che istituisca i succitati regimi regionali di aiuto e rappresenti il quadro di riferimento per l'adozione di appositi regolamenti attuativi;

Visti

* il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1998, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

* la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30/12/2005, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006";

Acquisito

* il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente;

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

* di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato "Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

* di rinviare a successivi atti l'adozione dei regolamenti attuativi;

* di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- al Consiglio Regionale;

- all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" - Settore 01 "Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori";

- all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" - Settore 02 "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione;

- all'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario".

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Campania, in conformità con i principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente e con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato alle imprese, promuove azioni di sviluppo del sistema produttivo regionale anche attraverso l'istituzione di regimi di aiuto alle imprese.
2. Con la presente legge sono definiti i criteri generali cui si attengono gli aiuti regionali, volti al finanziamento di interventi per lo sviluppo delle imprese che operano sul territorio regionale attraverso la concessione di incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva e la rapidità e semplicità di attuazione, sulla base anche dei risultati ottenuti e delle esigenze del mercato.

Art. 2

Incentivi per progetti complessi con procedura negoziale: contratto di programma regionale

1. Il contratto di programma regionale è finalizzato a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti alla valorizzazione della contrattazione programmata a livello regionale.
2. Il contratto di programma regionale costituisce lo strumento regionale per l'attuazione di politiche di sviluppo locale volte a:
 - a. attuare una politica selettiva volta a migliorare la capacità di innovazione e la qualità delle imprese attraverso la valorizzazione di determinati settori strategici;
 - b. promuovere ed attrarre investimenti produttivi sul territorio regionale per il rilancio dell'economia regionale;
 - c. far crescere il tessuto produttivo esistente, anche attraverso l'allargamento dimensionale delle imprese e puntando sulle eccellenze;
 - d. assicurare l'efficacia e la coerenza dell'intervento pubblico, integrandone i diversi ambiti di intervento relativi ad attività produttive, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione ed occupazione;
 - e. conseguire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di spesa in coerenza con la programmazione finanziaria regionale, integrando risorse regionali, nazionali e comunitarie;
 - f. esercitare le funzioni trasferite dallo Stato in materia di programmazione negoziata, razionalizzare e semplificare i sistemi delle agevolazioni pubbliche alle imprese;

- g. potenziare il ruolo dei mercati e degli operatori finanziari, favorendo integrazione e coordinamento della Regione con il sistema finanziario coinvolto nel finanziamento delle iniziative, nella valutazione della validità delle stesse nel raggiungimento degli obiettivi economico-sociali prefissati.
3. Gli aiuti oggetto del contratto di programma regionale consistono in incentivi alle piccole, medie e grandi imprese e loro consorzi o società consortili, operanti nei settori agricoltura, industria, commercio e turismo ovvero nell'ambito dei servizi connessi a tali settori, da concedere, attraverso la procedura negoziale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, per la realizzazione sul territorio regionale di un piano progettuale complesso ed integrato riferibile ad un'unica finalità di sviluppo ed articolato in diverse tipologie di investimento o di intervento, anche plurisettoriali, fortemente integrati, volti a sviluppare una strategia di filiera. L'ammissibilità agli aiuti può essere limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito a finanziare i singoli investimenti previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti.
 4. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti.
 5. Oggetto di agevolazioni sono i singoli programmi di investimento localizzati nel territorio regionale consistenti in iniziative produttive, in infrastrutture di supporto materiali e immateriali essenziali e funzionali alla migliore attivazione dei programmi, in interventi per l'attivazione e la gestione di servizi comuni, in piani organici di attività di ricerca, di innovazione, di trasferimento tecnologico e gestionale, di formazione, di incremento occupazionale, di internazionalizzazione, anche provenienti dall'esterno del territorio regionale e del territorio nazionale.
 6. Gli incentivi sono concessi in relazione alle spese di investimento ammissibili, sostenute anche attraverso contratti di locazione finanziaria o ai costi salariali connessi ai posti di lavoro creati connessi ai programmi di intervento e nelle forme tecniche, anche combinate, di contributi in conto capitale, credito d'imposta, finanziamento agevolato, contributi in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione Europea.
 7. Gli incentivi concessi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni oggetto dell'agevolazione.
 8. La concessione delle agevolazioni avviene a seguito di apposita istruttoria e valutazione delle istanze che avverrà sulla base dei seguenti aspetti:

- a. affidabilità del soggetto proponente e delle singole imprese;
 - b. integrazione tra finanza agevolata e finanza concessa da istituti di credito o società di investimento nella forma di apporto di capitale di rischio;
 - c. rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale fissate in sede di programmazione regionale, ovvero fissate con l'atto di indirizzo programmatico, di cui all'articolo 7, comma 2;
 - d. fattibilità tecnica;
 - e. fattibilità amministrativa;
 - f. fattibilità economico-finanziaria;
 - g. compatibilità ambientale e risparmio energetico;
 - h. positivo impatto sul sistema socio-economico.
9. Gli adempimenti istruttori e di valutazione per la concessione delle agevolazioni, l'attività di advising, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione finanziaria delle relative somme, possono essere affidati, in tutto o in parte, a società in house della Regione Campania, ovvero a banche o società aventi comprovata esperienza in attività similari, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, selezionate sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure previste dalla vigente normativa.

Art. 3

Incentivi per nuovi investimenti con procedura automatica: Credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi.

1. Il credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi è finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno e lo sviluppo delle imprese sul territorio regionale ed affrontare situazioni di carattere congiunturale.
2. Alle imprese che effettuano nuovi investimenti produttivi nel territorio regionale sono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nella forma di credito d'imposta, rispettivamente, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 123/1998, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologia di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni oggetto dell'agevolazione.
4. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni, anche nella forma della locazione finanziaria, di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi destinati

a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate sul territorio regionale.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo diminuito del valore delle cessioni e delle dismissioni effettuate nonché degli ammortamenti dedotti nello stesso periodo di imposta, relativamente a beni di investimento della stessa struttura produttiva. Non sono deducibili gli ammortamenti dei beni oggetto dell'agevolazione effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.
6. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria ai fini dell'agevolazione assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione e la previsione, nel contratto di locazione, della clausola del riscatto.
7. Il credito d'imposta è determinato in misura proporzionale al valore degli investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. Esso concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
8. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, l'agevolazione è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
9. Le modalità e procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la Regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.

Art. 4**Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura automatica: Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.**

1. Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione è finalizzato a favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.
2. Alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle unità locali ubicate sul territorio regionale è concesso un aiuto nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea, attraverso la procedura automatica e nella forma di credito d'imposta di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 7 e del decreto legislativo n. 123/1998.
3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologia di imprese dalla disciplina comunitaria specifica. Le agevolazioni sono concesse alla singola impresa nella misura massima consentita secondo la regola "de minimis"; al raggiungimento di tale massimale concorrono i contributi erogati in "de minimis" alla medesima impresa nel triennio precedente, da qualunque fonte essi provengano.
4. L'agevolazione è concessa per ciascun lavoratore assunto, e per ciascun mese, in incremento rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei due anni precedenti la data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
5. L'incremento della base occupazionale va considerato anche al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
6. Il credito d'imposta, che concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dalla data indicata nell'avviso di avvio della procedura.
7. L'agevolazione decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nei due anni precedenti.

8. L'agevolazione spetta a condizione che:
 - a. i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
 - b. i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c. siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
 - d. siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le modalità e procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la Regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate.

Art. 5

Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: Incentivi per l'innovazione e lo sviluppo

1. Gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo sono finalizzati a promuovere l'innovazione e lo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e realizzare interventi di carattere strutturale volti a produrre effetti duraturi per la competitività delle imprese che operano sul territorio regionale.
2. Alle imprese che effettuano nuovi investimenti nel territorio regionale sono concessi aiuti con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto capitale di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 123/1998. L'ammissibilità agli aiuti può essere limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un Istituto di credito a finanziare i singoli investimenti previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti.
3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea e non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni oggetto dell'agevolazione.

4. L' aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologia di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisetoriale dei grandi progetti.
5. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni, anche nella forma della locazione finanziaria, di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate sul territorio regionale.
6. Gli incentivi sono concessi in relazione alle spese di investimento ammissibili, sostenute anche attraverso contratti di locazione finanziaria o ai costi salariali relativi ai posti di lavoro creati connessi ai programmi di intervento.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, l'agevolazione è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
8. La concessione delle agevolazioni avviene con procedura valutativa e nelle forme di cui, rispettivamente, all'articolo 5 e 7 del decreto legislativo n. 123/1998, a seguito di apposita istruttoria diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi, dei requisiti e delle condizioni fissate nell'atto di attivazione del regime ed a valutare la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale.
9. Gli adempimenti istruttori e di valutazione per la concessione delle agevolazioni, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione finanziaria delle relative somme, possono essere affidati, in tutto o in parte, a società in house della Regione Campania, ovvero a Banche o società aventi comprovata esperienza in attività simili, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, selezionate sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure previste dalla vigente normativa.

Art. 6**Incentivi per il consolidamento delle passività a breve**

1. Gli incentivi per il consolidamento delle passività a breve sono finalizzati a favorire un miglioramento della struttura patrimoniale delle imprese aventi unità produttiva ubicata nel territorio regionale e facilitare il rapporto con il mondo bancario nel rispetto dei principi stabiliti con l'accordo "Basilea 2".
2. Alle imprese che effettuano operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, anche in presenza di garanzie di confidi operanti sul territorio ovvero delle garanzie previste dal fondo di garanzia nazionale o regionale, condizionate all'aumento del capitale sociale nella misura fissata dai regolamenti attuativi, sono concessi aiuti con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto interessi di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 123/1998.
3. L' aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica.
4. Le operazioni sono agevolabili a fronte di finanziamenti di durata massima non superiore a cinque anni comprensivi di un anno di preammortamento e per un importo non superiore ad € 500.000,00 erogato in un'unica soluzione.
5. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al 100% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento nella misura massima consentita secondo la regola "de minimis". Al raggiungimento di tale massima concorrono i contributi erogati in "de minimis" alla medesima impresa nel triennio precedente, da qualunque fonte essi provengano.
6. Il diritto al beneficio viene meno nei casi di insolvenza nel rimborso del finanziamento, di risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento, di cessazione dell'attività ovvero di assoggettamento a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria.

Art. 7**Modalità di attuazione**

1. La disciplina di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è adottata con appositi regolamenti.
2. La Giunta Regionale procede, con l'approvazione del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2005, alla ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, nonché all'individuazione dei settori e degli ambiti territoriali specifici di

intervento e delle priorità utilizzate nei criteri di selezione, anche in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati ed alle esigenze espresse dal mercato.

3. La Giunta regionale procede all'emanazione di appositi atti che consentono l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/1998 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
4. La commissione consiliare competente, in tutti i casi in cui ne è richiesto il parere, si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevolmente acquisito.

Art. 8

Monitoraggio e valutazione

1. L'amministrazione regionale provvede al monitoraggio ed alla valutazione degli interventi di cui alla presente legge al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime di aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.
2. Il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi avvengono secondo criteri, modalità ed indicatori predeterminati in riferimento agli obiettivi fissati.
3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale contenente i risultati del monitoraggio e le valutazioni, nonché la ricognizione di tutti gli strumenti di aiuto operativi, al fine di valutare la coerenza complessiva del sistema e procedere alla razionalizzazione dello stesso.

Art 9

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura", nell'ambito 2 - Sviluppo economico -, Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", di cui all'articolo 8 della Legge Regionale n. 24/05, nonché degli stanziamenti iscritti nelle Unità Previsionali di Base competenti per materia, specificate nei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale.

Art. 10

Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.